



**CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO E
REGOLAMENTO SULLE OPERAZIONI PERSONALI
DEI SOGGETTI RILEVANTI
DI EURIZON CAPITAL REAL ASSET SGR S.P.A.**

REGOLAMENTO

ORGANISMO/SOGGETTO APPROVATORE	TIPO INTERVENTO	DATA DECORRENZA
Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento	Settembre 2024

STRUTTURA RESPONSABILE DEL DOCUMENTO

Compliance & AML

DESTINATARI

Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A.

NORMATIVA ATTINENTE AD AREE SENSIBILI RELATIVE AL D.LGS. 231/01	NORME/PROCESSI RILEVANTI PER IL RISCHIO D'INFORMATIVA FINANZIARIA (L.262/05)
Sì	No

INDICE

PREMESSA	4
NORMATIVA APPLICABILE	4
SEZIONE I - PARTE GENERALE	5
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI RILEVANTI.....	5
ARTICOLO 1-BIS - CRITERI GENERALI.....	9
SEZIONE II - OBBLIGHI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	10
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	10
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI IN MATERIA DI RISERVATEZZA SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E CONFIDENZIALI E DI PREVENZIONE DI FENOMENI DI ABUSI DI MERCATO	10
ARTICOLO 4 - DIVIETO DI RICEVERE UTILITÀ DA TERZI	10
SEZIONE III - OBBLIGHI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE.....	12
ARTICOLO 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	12
ARTICOLO 6 - PRINCIPI GENERALI.....	12
ARTICOLO 7 - ABUSI DI MERCATO	12
ARTICOLO 8 - CONFLITTI D'INTERESSE	13
SEZIONE IV - <i>OPERAZIONI PERSONALI</i>	14
ARTICOLO 9 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	14
ARTICOLO 10 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONI SPECIFICHE ED INFORMATIVA	14
ARTICOLO 11 - <i>OPERAZIONI PERSONALI</i> VIETATE	14
ARTICOLO 11BIS - ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE	15
ARTICOLO 12 - CONSIGLI E SOLLECITAZIONI VIETATE.....	15
ARTICOLO 13 - <i>OPERAZIONI PERSONALI</i> SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA	16
ARTICOLO 14 - <i>OPERAZIONI PERSONALI</i> CONSENTITE DA NOTIFICARE.....	16
ARTICOLO 15 - <i>OPERAZIONI PERSONALI</i> SOGGETTE A RESTRIZIONI SPECIFICHE	17
ARTICOLO 16 - <i>OPERAZIONI PERSONALI</i> AVENTI AD OGGETTO OICR DELLA <i>SOCIETÀ</i> O DI <i>SOCIETÀ</i> DEL <i>GRUPPO</i>	18
ARTICOLO 17 - ESENZIONI: <i>OPERAZIONI PERSONALI</i> CONSENTITE SENZA NOTIFICA	18
ARTICOLO 18 - REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO DELLE <i>OPERAZIONI PERSONALI</i>	19
ARTICOLO 19 - DEROGHE ED AUTORIZZAZIONI	20
SEZIONE V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	20
ARTICOLO 20 - SANZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE	20
ARTICOLO 21 - ENTRATA IN VIGORE	21

PREMESSA¹

Il Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche il Gruppo) svolge un'ampia gamma di attività che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse tra i *Soggetti Rilevanti* che vi operano e le Società del Gruppo o i clienti delle stesse o l'accesso a *Informazioni Privilegiate*, a *Informazioni Confidenziali* o a informazioni comunque riservate in virtù delle attività svolte e dei ruoli ricoperti dai *Soggetti Rilevanti* all'interno delle diverse Società del Gruppo.

Intesa Sanpaolo e le Società del Gruppo che prestano servizi ed attività di investimento e servizi accessori, nonché le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso, operanti nel perimetro dell'Unione Europea (di seguito anche le "Società del perimetro MiFID" o le "Società del Gruppo"), sono chiamate dalla normativa vigente ad adottare e applicare delle regole che disciplinano le *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* effettuate da o per conto dei *Soggetti Rilevanti*, a titolo personale o comunque al di fuori delle attività che i *Soggetti Rilevanti* compiono per conto delle Società del perimetro MiFID, nel presupposto che gli stessi:

- siano coinvolti in attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse, ovvero
- abbiano accesso a *Informazioni Privilegiate* o a *Informazioni Confidenziali* riguardanti Intesa Sanpaolo o altre Società del Gruppo che emettono *Strumenti Finanziari* quotati oppure riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto della Società.

A tal fine Intesa Sanpaolo ha adottato le "Regole di Gruppo per le operazioni personali" (di seguito anche le "Regole") che integrano e non sostituiscono le prescrizioni già presenti nel "Codice Interno di Comportamento di Gruppo" in materia di *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* e si applicano senza pregiudizio rispetto a quanto previsto dalla legislazione in tema di abusi di mercato e di *Internal Dealing*, alle quali si rinvia integralmente per quanto qui non espressamente disciplinato.

Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A. ha pertanto adottato, mediante delibera del *Consiglio di Amministrazione*, il presente "Codice Interno di Comportamento e Regolamento sulle operazioni personali dei Soggetti Rilevanti" (di seguito anche il "Codice") recependo le disposizioni contenute nelle Regole e nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo, adottati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo a valere anche per le società del Gruppo. A tal fine, la Società ha tenuto conto delle specificità della propria operatività e del proprio impianto organizzativo e procedurale rilevante ai fini della prevenzione e/o gestione dei conflitti di interesse.

Ai fini del rispetto degli obblighi che incombono sulle persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Capogruppo e/o alle Società del Gruppo sulla base di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento o accessori e/o di gestione collettiva del risparmio, in caso di accordi di esternalizzazione con società non appartenenti al Gruppo deve essere espressamente contrattualizzato l'obbligo per l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata di mettere a disposizione dei propri *Soggetti Rilevanti* il presente Codice o in ogni caso di comunicare le restrizioni agli stessi applicabili, nonché di conservare le registrazioni delle *Operazioni Personali* realizzate dai *Soggetti Rilevanti* e l'impegno di fornire tali informazioni alla Società.

NORMATIVA APPLICABILE

I principali riferimenti normativi in materia sono costituiti:

- a livello comunitario da:
 - Direttiva 2014/65/UE (c.d. MIFID II) e le ulteriori misure di esecuzione contenute nel seguente Regolamento Delegato (UE) 2017/565;
 - Direttiva 2009/65/UE (cd. UCITS), così come modificata dalla Direttiva 2014/91/UE (UCITS V) e le ulteriori misure di esecuzione contenute nei connessi Regolamenti e Direttive di secondo livello;
 - Direttiva 2011/61/UE (AIFM) e le ulteriori misure di esecuzione contenute nel seguente Regolamento Delegato (UE) 231/2013;
 - Regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito anche "MAR");
 - Direttiva (UE) 2016/97 (c.d. IDD) e Regolamento (UE) n. 1286/2014, contenenti le disposizioni in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
- a livello nazionale da:
 - D. Lgs. 58/1998 (di seguito anche "TUF");
 - Regolamento Intermediari n. 20307/2018.

¹ I termini riportati in corsivo costituiscono definizioni, indicate come tali nel presente documento.

SEZIONE I - PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI RILEVANTI

1. Ai fini del presente Codice si intende per:

- a) **Abuso di Informazioni Privilegiate:** il reato di cui all'articolo 184 del *TUF* e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-bis del *TUF*;
- b) **Alta dirigenza:** i componenti del *Consiglio di Amministrazione* e del *Collegio Sindacale* nonché il Direttore Generale;
- c) **Amministratore Delegato e Direttore Generale:** organo con funzione di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10 del *Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019*;
- d) **Collaboratori:**
 - 1) i lavoratori somministrati o con contratto di collaborazione o di consulenza, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della *Società* e che partecipano alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di servizi o attività di investimento;
 - 2) i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non dipendenti;
- e) **Collegio Sindacale:** organo con funzione di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, numero 9 del *Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019*;
- f) **Conflitto di interesse:** la situazione di conflitto di interesse potenzialmente idonea a ledere gli interessi di uno o più Clienti/Investitori/OICR, identificata come tale nel "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse" adottato dalla *Società*;
- g) **Consiglio di Amministrazione:** organo con funzione di supervisione strategica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 11 del *Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019*;
- h) **Dipendenti:** il personale (dirigenti, quadri e impiegati) prestatore di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, in carico ad Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A. o distaccato - in forma totale o parziale - da altra società del *Gruppo*, ancorché il distaccato non presti e non svolga servizi e attività di investimento;
- i) **Emittente (o Emittente Strumenti ovunque Quotati o Diffusi):** un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere *Strumenti Finanziari* che, in caso di certificati rappresentativi di *Strumenti Finanziari*, corrisponde all'*Emittente* dello *Strumento Finanziario* rappresentato;
- j) **Emittenti Terzi:** gli *Emittenti* italiani diversi da Intesa Sanpaolo o dalle altre Società del *Gruppo* Intesa Sanpaolo;
- k) **Funzione Compliance & AML:** la funzione di controllo di conformità di cui all'articolo 22 del Regolamento Delegato UE 2017/565 del 25 aprile 2016 e di cui all'articolo 21 del Regolamento Delegato UE 2013/231 del 19 dicembre 2012;
- l) **Funzioni di gestione:** le funzioni consistenti nella definizione degli indirizzi e delle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti (sia assunte singolarmente sia nell'ambito di appositi Comitati) e/o nella attuazione di tali indirizzi e scelte; tra queste sono ricomprese le funzioni che svolgono l'attività di ricerca in tema di investimenti nonché quelle che svolgono l'attività di trasmissione di ordini ed esecuzione degli stessi per conto dei patrimoni gestiti;
- m) **Funzione di revisione interna:** la funzione di Audit interno di cui all'articolo 24 del Regolamento Delegato UE 2017/565 del 25 aprile 2016 e di cui all'articolo 62 del Regolamento Delegato UE 2013/231 del 19 dicembre 2012;
- n) **Gruppo:** le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall'articolo 93 del *TUF*;
- o) **Informazione confidenziale:** tutte le informazioni non di pubblico dominio riguardanti sia la sfera di attività di un *Emittente*, concernente fatti o circostanze, non di pubblico dominio, di particolare rilevanza sotto il profilo organizzativo, patrimoniale, economico, finanziario, strategico ovvero rilevante per l'andamento degli affari dello stesso, sia gli *Strumenti Finanziari* dallo stesso emessi. Le *Informazioni Confidenziali* riguardanti gli *Strumenti Finanziari* e i relativi *Emittenti* sono classificate in due categorie, in ragione della disciplina in concreto applicabile alle stesse:

- le informazioni relative ad *Emittenti* non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sul Market Abuse intendendosi per tali gli *Emittenti* quotati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Resta peraltro fermo che l'abuso di informazioni relative a detta tipologia di *Emittenti*, oltre a rilevare in materia di conflitti di interesse, potrebbe essere punito dalla disciplina del Paese in cui i relativi *Emittenti* sono quotati con una disciplina afflittiva equiparabile a quella applicata in Europa per l'*Abuso di Informazioni Privilegiate*;
- le informazioni relative ad *Emittenti* rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sul Market Abuse che - pur non avendo tutte le caratteristiche, in termini di precisione, delle *Informazioni Privilegiate* - rilevano in quanto possono dare comunque origine a situazioni di conflitti di interesse;

p) *Informazione privilegiata:* le informazioni aventi carattere preciso, che non sono state rese pubbliche concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più *Emittenti* quotati o quotandi nell'Unione Europea o uno o più *Strumenti Finanziari Quotati* o quotandi nell'Unione Europea e, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali *Strumenti Finanziari* o sui prezzi di *Strumenti Finanziari* derivati collegati.

In relazione agli strumenti derivati su merci, per *Informazione privilegiata* si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati;

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- (i) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli *Strumenti Finanziari*.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi di *Strumenti Finanziari* si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a *Strumenti Finanziari*, per *Informazione privilegiata* si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più *Emittenti* di *Strumenti Finanziari* o uno o più *Strumenti Finanziari*, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali *Strumenti Finanziari*;

q) *Internal Dealing:* le operazioni di compravendita sugli *Strumenti Finanziari Quotati* di Intesa Sanpaolo e delle altre *Società del Gruppo Emittenti* effettuate dalle persone che esercitano le funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione nelle società medesime;

r) *Limited Information List:* la lista delle persone aventi accesso a informazioni relative ad *Emittenti Terzi* istituita su base volontaria dalla *Società* e disciplinata dal "Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse e dei flussi delle informazioni privilegiate e confidenziali" della *Società*; tale lista determina restrizioni all'operatività personale delle persone che hanno accesso a:

- le *Informazioni Confidenziali* relative ad *Emittenti Terzi*;
- le *Informazioni Privilegiate* relative ad *Emittenti Terzi* qualora la *Società del Gruppo* che ne viene in possesso non operi in loro nome o per loro conto, vale a dire nel caso in cui la *Società del Gruppo* non svolga il ruolo di intermediario incaricato da un *Emittente Terzo* ma agisca, ad esempio, in quanto controparte di un *Emittente Terzo* in un'operazione;

s) *Manipolazione del mercato:* il reato di cui all'articolo 185 del *TUF* e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-ter del *TUF*;

t) *Operazione personale:* un'operazione su *Strumenti Finanziari* o su *Prodotti di investimento assicurativi* realizzata da, o per conto di, un *Soggetto Rilevante*, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) il *Soggetto Rilevante* agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge professionalmente in qualità di *Soggetto Rilevante*;
- (ii) l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
 - il *Soggetto Rilevante*;
 - *Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante*;

- w-bis) Operazioni in valute virtuali:** operazioni basate su una struttura dati condivisa e immutabile (*blockchain*) o su altro registro distribuito;
- u) Organi aziendali:** il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- v) Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante:** si intendono:
1. le “persone con cui il *Soggetto Rilevante* ha rapporti di parentela” ovvero:
 - (i) il coniuge del *Soggetto Rilevante* o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
 - (ii) i figli a carico del *Soggetto Rilevante*;
 - (iii) ogni altro parente del *Soggetto Rilevante* che abbia convissuto per almeno un anno con il *Soggetto Rilevante* alla data dell'*Operazione personale* considerata;
 2. le “persone con cui il *Soggetto Rilevante* ha stretti legami” ovvero la situazione nella quale due o più persone, fisiche o giuridiche, sono legate da:
 - (i) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - (ii) un legame di controllo, ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese;
 - (iii) un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo;
 3. le persone nei confronti delle quali il *Soggetto Rilevante* ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione (tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, i cointestatari, i soggetti intestatari di rapporti di deposito titoli sui quali il *Soggetto Rilevante* ha una delega ad operare e le società per le quali il *Soggetto Rilevante* riveste cariche sociali con deleghe operative);
- y-bis) Prodotti di investimento assicurativi:** si intendono i prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 17), della Direttiva (UE) n. 97/2016 sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive - IDD), come integrata dal Regolamento UE n. 2359/2017, che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato (c.d. Insurance-Based Investment Products – IBIPs). I *Prodotti di investimento assicurativi* comprendono tipicamente i prodotti vita di ramo I, III, V e multi-ramo, mentre non includono:
- i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della Direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
 - i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
 - i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
 - i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/41/CE o della Direttiva 2009/138/CE;
 - i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.
- w) Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019:** il Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF;
- x) Regolamento Emittenti:** la deliberazione CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di Emittenti;
- y) Regolamento GDPR:** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- z) Regolamento Intermediari:** la deliberazione CONSOB del 15 febbraio 2018, n. 20307 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;

aa) Regolamento Mercati: la deliberazione CONSOB del 28 dicembre 2017, n. 20249 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati;

bb) Società: Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A.;

cc) Società del perimetro MiFID: si intendono le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che prestano servizi e attività di investimento e servizi accessori nel perimetro dell'Unione Europea e che, ai sensi delle specifiche disposizioni di attuazione della Direttiva MiFID II, sono tenute ad adottare le "Regole per le Operazioni personali". Ai fini delle "Regole per le Operazioni personali" di Intesa Sanpaolo sono considerate come rientranti nella definizione di *Società del perimetro MiFID* anche le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF);

dd) Soggetto Rilevante: soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- (i) i membri degli *Organi aziendali*;
- (ii) i soci che detengono una partecipazione rilevante nel capitale della *Società*, secondo le soglie stabilite per le comunicazioni alla CONSOB delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF, e che siedono (in caso di socio persona fisica) o hanno uno o più dei propri esponenti con cariche di amministrazione o direzione (in caso di socio persona giuridica) nel *Collegio Sindacale* o nel *Consiglio di Amministrazione* della Società medesima;
- (iii) i *Dipendenti*;
- (iv) i *Collaboratori*;
- (v) le persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi o attività di investimento, servizi accessori o di gestione collettiva del risparmio;

ee) Strumenti Finanziari (o Strumenti Finanziari ovunque Quotati o Diffusi): gli strumenti finanziari come definiti nell'art. 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), ivi inclusi i relativi *Strumenti Finanziari Collegati e Correlati* laddove siano quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

Sono strumenti finanziari quotati gli strumenti di *Emittenti* che hanno:

- chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro dell'Unione Europea o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato non europeo riconosciuto dalla CONSOB.

Sono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, gli strumenti di Emittenti che rientrano nella definizione dell'art. 2-bis del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (*Regolamento Emittenti*).

gg-bis) Strumenti Finanziari a leva: *Strumenti Finanziari* che consentono all'investitore di acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto e di beneficiare, grazie all'effetto leva, di un rendimento potenziale maggiore rispetto a quello derivante da un investimento diretto nel sottostante;

ff) Strumenti Finanziari Collegati: uno degli *Strumenti Finanziari* specificati di seguito, compresi gli *Strumenti Finanziari* non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a. contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b. *Strumenti Finanziari* derivati su valori mobiliari;
- c. qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- d. strumenti emessi o garantiti dall'*Emittente* o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e. qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni;

gg) Strumenti Finanziari Correlati: uno *Strumento Finanziario*, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro *Strumento Finanziario*;

hh) TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

ARTICOLO 1-BIS - CRITERI GENERALI

1. Le norme di comportamento che i destinatari indicati all'articolo 2 sono tenuti ad osservare trovano applicazione sia nei luoghi di lavoro (con ciò intendendosi qualsiasi sede in cui si svolge la propria attività lavorativa, ivi compresa quella in cui si esercita, ad esempio, il c.d. lavoro flessibile) sia all'esterno, perseguendo con professionalità, diligenza, onestà e correttezza l'interesse della *Società* e del *Gruppo*, dei clienti e della generalità degli azionisti, agendo in ogni caso con trasparenza e nel pieno rispetto della dignità e dell'integrità delle persone. L'esercizio dei poteri decisionali e delle attività deve, pertanto, essere sempre improntato ai suddetti valori e principi seguendo criteri di tracciabilità.

SEZIONE II - OBBLIGHI GENERALI DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni della presente Sezione si applicano all'*Alta Dirigenza*, ai *Dipendenti* e ai *Collaboratori* ed integrano, per le attività caratteristiche della *Società*, le disposizioni del "Codice Interno di Comportamento di Gruppo" adottato dalla *Società*. Per quanto compatibili con l'attività svolta e con la disciplina dei relativi rapporti, le disposizioni si applicano anche ai destinatari di iniziative di tirocinio/*stage*.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI IN MATERIA DI RISERVATEZZA SULLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E CONFIDENZIALI E DI PREVENZIONE DI FENOMENI DI ABUSI DI MERCATO

1. I soggetti di cui all'articolo 2 non possono rivelare a terzi, se non per motivi inerenti all'esercizio delle proprie funzioni, le *Informazioni Privilegiate* o le *Informazioni Confidenziali* acquisite dagli investitori o dai clienti ovvero di cui comunque abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività. Qualora un'*Informazione Privilegiata* o un'*Informazione Confidenziale* debbano essere comunicate a terzi, in base a disposizioni legislative o regolamentari, la natura delle stesse deve essere preventivamente evidenziata al terzo.
2. È fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2 di effettuare operazioni, anche per interposta persona, nell'interesse proprio o di terzi:
 - (i) che costituiscono *Abuso di Informazioni Privilegiate* o *Manipolazione del Mercato*;
 - (ii) che implicano l'abuso di informazioni o la divulgazione scorretta di *Informazioni Confidenziali*.Ai suddetti fini, si considera *Informazione privilegiata* o *Informazione Confidenziale* anche l'informazione relativa alle scelte gestorie della *Società* idonee ad influenzare in modo significativo il prezzo degli *Strumenti Finanziari*.
3. È fatto altresì divieto ai soggetti di cui all'articolo 2 di consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su *Strumenti Finanziari*:
 - (i) che integrano le ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) del comma 2 del presente articolo;
 - (ii) quando l'operazione in questione implica l'uso scorretto di informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione.
4. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti Paragrafi è tenuto a riferirne alla *Funzione Compliance & AML* che, mantenendo assoluta riservatezza sull'identità del segnalante, provvederà ai necessari accertamenti e ad attivare le azioni conseguenti.
5. Gli atti ed i documenti di pertinenza della *Società*, o nella sua disponibilità, che contengano *Informazioni Privilegiate* e *Informazioni Confidenziali* devono essere custoditi in luoghi e armadi sicuri, tenuti sotto chiave quando non utilizzati. Tali atti e documenti, ove presenti in archivi informatici, devono essere protetti per mezzo di accessi personalizzati.
6. Gli atti e i documenti di pertinenza della *Società*, o nella sua disponibilità, che contengano *Informazioni Privilegiate* e *Informazioni Confidenziali* possono essere portati fuori dei locali della stessa unicamente per motivi strettamente connessi all'attività della *Società*.
7. I soggetti di cui all'articolo 2 segnalano tempestivamente alla *Funzione Compliance & AML* le operazioni sospette, che, in base a ragionevoli motivi possano ritenersi configurare una violazione delle disposizioni in materia di *Abuso di Informazioni Privilegiate* o di *Manipolazione di Mercato*, ai sensi dell'art. 187-novies del *TUF*, in modo da consentire alla *Società* di adempiere i propri obblighi di segnalazione.

ARTICOLO 4 - DIVIETO DI RICEVERE UTILITÀ DA TERZI

1. Fermo restando quanto stabilito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, nel Regolamento Anticorruzione e nella specifica normativa interna, nello svolgimento delle ordinarie relazioni d'affari l'omaggistica offerta è unicamente volta a promuovere l'immagine della *Società* e/o del *Gruppo* e non può in nessun caso essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero come un mezzo utilizzato al fine di ottenere trattamenti di favore nello svolgimento di qualsiasi pratica e/o attività ricollegabile al *Gruppo*.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 si astengono dal ricevere da terzi qualsiasi utilità avente causa nei ruoli o nelle mansioni loro assegnati ovvero che possa indurli a tenere comportamenti e pratiche in contrasto con

gli interessi degli OICR, degli investitori o dei clienti della *Società*, nonché non consentite dalla legge, dagli usi commerciali e dai codici etici, di cui si raccomanda di prendere visione, delle società e degli enti, anche pubblici, con cui sono in rapporti.

3. A tutti i soggetti di cui all'articolo 2, sia nei rapporti interni che nei rapporti con i clienti, con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni politiche e sindacali, così come nei rapporti di carattere istituzionale anche in ambito internazionale, e in particolare nelle relazioni con istituzioni o enti dell'Unione Europea e di Stati Esteri extra Unione Europea, la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria, è vietato promettere, richiedere, erogare e/o ricevere, sia direttamente che per interposta persona, doni, omaggi, favori, somme o utilità di qualsiasi natura, che non siano direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia o che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi della *Società* e/o del *Gruppo* e/o dei clienti e/o della organizzazione terza, e comunque tali da comprometterne, anche solo potenzialmente l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa.
4. I soggetti di cui all'articolo 2 possono accettare omaggi o regalie purché di modico valore ovvero elargizioni di beni o servizi intervenute nell'ambito delle ordinarie relazioni d'affari e istituzionali, così come definito nel modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e nel Regolamento Anticorruzione della *Società*. Sono considerati di modico valore i beni il cui valore corrente non sia superiore alla cifra individuata dal *Consiglio di Amministrazione* in 150 euro.
5. È in ogni caso vietato accettare omaggi in denaro, chiedere trattamenti di favore o indurre le controparti a concederli o in ogni caso influenzarne impropriamente le decisioni.

SEZIONE III - OBBLIGHI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE

ARTICOLO 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai componenti l'*Alta Dirigenza*, ai *Dipendenti* e *Collaboratori* della *Società* che partecipano alle *Funzioni di gestione*. Per quanto compatibili con l'attività svolta e con la disciplina dei relativi rapporti, le disposizioni si applicano anche ai destinatari di iniziative di tirocinio/*stage*.

ARTICOLO 6 - PRINCIPI GENERALI

1. I soggetti di cui all'articolo 5 si attengono, in relazione alle attività svolte per conto degli OICR e dei portafogli gestiti, ai seguenti principi generali di comportamento:
 - a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei patrimoni gestiti e dell'integrità dei mercati;
 - b) assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dei patrimoni collettivi e individuali gestiti, come indicati nel prospetto d'offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR e nel contratto relativo alla prestazione del servizio di gestione di portafogli;
 - c) acquisiscono una conoscenza adeguata degli *Strumenti Finanziari*, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il portafoglio gestito e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
 - d) si astengono da comportamenti che possano avvantaggiare un OICR o un portafoglio gestito a danno di un altro OICR o portafoglio gestito o di un Investitore o Cliente;
 - e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR e dei portafogli gestiti.

ARTICOLO 7 - ABUSI DI MERCATO

1. I soggetti di cui all'articolo 5, in relazione alle attività svolte per conto degli OICR e dei portafogli gestiti e con riferimento alle condotte da cui possono configurarsi abusi di *Informazioni Privilegiate*:
 - (i) si astengono dall'utilizzare, comunicare o diffondere in alcun modo *Informazioni Privilegiate*;
 - (ii) definiscono in modo chiaro, preciso e per iscritto le motivazioni e le valutazioni sulle quali si fondano le politiche di investimento degli OICR e dei portafogli gestiti;
 - (iii) allorché vengano in contatto con *Informazioni Privilegiate* debbono in ogni caso darne prontamente comunicazione al Responsabile Investimenti ed al Responsabile della *Funzione Compliance & AML* ed attenersi agli obblighi di riservatezza previsti;
 - (iv) si astengono dall'utilizzare informazioni relative a *Strumenti Finanziari* oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati conoscendo tempi e contenuto probabili della ricerca e tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, e i destinatari della ricerca non hanno avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base della medesima.
2. I soggetti di cui all'articolo 5, in relazione alle attività svolte per conto degli OICR e dei portafogli gestiti e con riferimento alle condotte da cui possono configurarsi *Manipolazioni del Mercato*:
 - a. non diffondono notizie false, né indicano alle proprie controparti, investitori o clienti come fondate notizie generiche e non confermate (c.d. *rumors*) di cui vengano comunque a conoscenza;
 - b. si astengono dall'utilizzare, nei colloqui con le controparti, investitori o clienti, termini o espressioni consapevolmente iperboliche, suggestive o denigratorie allo scopo di trarre in inganno la controparte, l'investitore o il cliente medesimo;
 - c. esprimono i propri giudizi sugli *Strumenti Finanziari* con chiarezza, trasparenza, obiettività ed imparzialità;
 - d. qualora entrino in possesso di una informazione potenzialmente privilegiata, prima di portare tale informazione a conoscenza degli altri partecipanti alle riunioni di *desk*, ne verificano la correttezza e la veridicità insieme al Responsabile Investimenti, valutano la sua portata in termini di potenziali conseguenze e, qualora giungano alla conclusione che si tratti di *Informazione Privilegiata*, ne danno pronta comunicazione al responsabile della *Funzione Compliance & AML*;
 - e. si astengono dall'alterare con il proprio comportamento la corretta formazione dei prezzi degli *Strumenti Finanziari*, e non compiono operazioni né impartiscono ordini di compravendita utilizzando

artifici o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

- f. si astengono dal trasmettere e revocare ripetutamente ordini di negoziazione, ove ciò possa ragionevolmente determinare una rilevante alterazione del prezzo dello strumento finanziario (es. per la dimensione, frequenza, tempistica e/o altre caratteristiche);
 - g. prestano la massima attenzione nel trasmettere ordini che per quantità, oggetto e/o timing siano concretamente idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli *Strumenti Finanziari*;
 - h. prestano particolare attenzione nell'acquisto/vendita di titoli a ridotta capitalizzazione e/o basso volume di scambi giornalieri, concordando – in caso di incertezza – le modalità operative con il proprio responsabile;
 - i. si astengono dal porre in essere le condotte previste dal Regolamento (UE) n. 596/2014 che sono indici o esempi di operazioni sospette inerenti a *Manipolazioni del Mercato* ed *Abuso di Informazioni Privilegiate* e sono riportati nel Modello di Organizzazione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; qualora valutino che una propria decisione operativa possa configurare una fattispecie simile, si astengono dall'effettuare l'operazione e ne danno prontamente comunicazione al proprio responsabile.
3. Nell'ambito della gestione degli ordini disposti per conto degli OICR e dei portafogli gestiti, i soggetti di cui all'articolo 5 si astengono dal fare un uso scorretto delle informazioni relative agli ordini impartiti ed in attesa di esecuzione.

ARTICOLO 8 - CONFLITTI D'INTERESSE

1. I soggetti di cui all'articolo 5 che nell'esercizio della funzione di gestione hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse dei patrimoni gestiti devono astenersi dal deliberare o dall'assumere dette decisioni e darne immediata comunicazione alla *Funzione Compliance & AML*.

SEZIONE IV - OPERAZIONI PERSONALI

ARTICOLO 9 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano a tutti i *Soggetti Rilevanti*.
2. Nel caso di accordi di esternalizzazione, le persone fisiche presso il soggetto cui l'attività viene esternalizzata (di seguito: Delegato) che rientrano nel novero dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera dd), punto (v) e che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 pongono in essere gli adempimenti di cui agli articoli 13 e 14 nei confronti del Delegato.

ARTICOLO 10 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONI SPECIFICHE ED INFORMATIVA

1. L'*Amministratore Delegato*, il *Direttore Generale*, i *Dipendenti* e *Collaboratori* che partecipano alle *Funzioni di gestione* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), sono soggetti alle restrizioni specifiche di cui all'articolo 15.
2. La *Funzione Compliance & AML* informa i *Soggetti Rilevanti*:
 - delle procedure in materia di *Operazioni Personali* adottate dalla *Società*;
 - del fatto che i medesimi devono portare a conoscenza delle *Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante* dei divieti e degli obblighi in materia di *Operazioni Personali*;
 - dell'avvenuta identificazione ai sensi del precedente comma 1 e delle restrizioni specifiche di cui all'articolo 15.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate in forma scritta e sono trasmesse ai destinatari con modalità tali che consentano la conservazione della comunicazione effettuata. I destinatari sottoscrivono per presa visione e accettazione dette comunicazioni, restituendone copia alla medesima *Funzione Compliance & AML*, in forma scritta o su altro supporto duraturo, entro 15 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in questione. In tal modo, i *Soggetti Rilevanti* si obbligano formalmente a rispettare le procedure in materia di *Operazioni Personali* di cui alla presente Sezione.

ARTICOLO 11 - OPERAZIONI PERSONALI VIETATE

1. I *Soggetti Rilevanti* non possono effettuare *Operazioni Personali* che contrastino con i divieti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente Codice né che sono suscettibili di porsi in conflitto con gli obblighi che incombono sulla *Società* ai sensi della disciplina primaria e secondaria in materia di intermediari.
2. I *Dipendenti* e *Collaboratori* non possono, in nome e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto terzi, anche per interposta persona nonché nello svolgimento di altra attività lavorativa ai sensi dell'articolo 11bis:
 - a) effettuare operazioni su *Strumenti Finanziari* in contropartita diretta con gli investitori;
 - b) porre in essere operazioni e/o strategie operative aventi caratteristiche altamente speculative e/o quelle che per entità o profilo di rischio possano compromettere la situazione patrimoniale/finanziaria del soggetto interessato quali ad esempio:
 - effettuare operazioni di acquisto e vendita (o viceversa) della medesima divisa e/o dei medesimi *Strumenti Finanziari* nella stessa giornata (c.d. intraday);
 - effettuare *Operazioni in valute virtuali*, incluse le operazioni su *Strumenti finanziari Collegati e Correlati* a dette valute. Sono escluse dal divieto le *Operazioni in valute virtuali* a corso legale emesse e regolate da un'autorità centrale;
 - eseguire vendite allo scoperto, anche se coperte da prestito titoli;
 - effettuare operazioni in strumenti derivati quali quelli individuati nell'art. 1, comma 2 del T.U.F. (ad esempio covered warrant, options, futures e leverage certificates). Sono escluse dal divieto le operazioni in certificates, in ETF, ETC ed ETN, purché non a leva finanziaria, nonché operazioni in "strumenti derivati CAP" finalizzate alla copertura di rischio di tasso su mutui residenziali. Per gli *Strumenti Finanziari* caratterizzati dalla presenza di un sottostante - quali Investment Certificates, ETF, ETN e strumenti assimilabili - i divieti all'operatività personale vengono valutati in relazione a ciascuno degli Emittenti degli *Strumenti Finanziari* che compongono il sottostante stesso;

- partecipare ad IPO non aperte al pubblico.
 - c) effettuare *Operazioni Personali* che, per numero o frequenza, siano tali da distogliere il soggetto che le effettua dall'assolvimento dei compiti aziendali;
 - d) prestare a titolo personale consulenza di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma a terzi in materia di investimenti;
 - e) effettuare strategie di copertura personale o di assicurazione sulla retribuzione ("hedging strategies") o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio aziendale insiti nei meccanismi di remunerazione adottati dal *Gruppo* e dalla *Società*.
3. Rimangono, inoltre, ferme le disposizioni in materia di *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* previste dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo nonché ogni ulteriore disposizione interna che disciplini aspetti specifici connessi ai comportamenti di esponenti e/o *Dipendenti* della *Società* (ad esempio in materia di parti correlate, remunerazione ed incentivazione, ecc.).
4. Fermi restando i divieti di carattere generale sopra elencati, applicabili a tutti i *Soggetti Rilevanti*, è fatto divieto a tutti i *Soggetti Rilevanti* iscritti in *Limited Information List* di effettuare *Operazioni personali* aventi ad oggetto gli *Strumenti Finanziari* di *Emittenti* in relazione ai quali i *Soggetti Rilevanti* sono iscritti e per tutto il periodo di durata dell'iscrizione². I divieti di cui al presente comma si estendono anche ai responsabili gerarchici dei *Soggetti Rilevanti*.

ARTICOLO 11BIS - ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE

1. I *Dipendenti* che intendano svolgere altra attività lavorativa, ivi compreso assumere incarichi in ogni tipo di società, amministrazione o ente (fatti salvi gli incarichi assunti per conto del *Gruppo*), ovvero esercitare attività autonome e/o attività libero-professionali anche implicanti l'iscrizione ad appositi Albi professionali e la titolarità di partita IVA, nonché in generale prestare opera a favore di terzi, sono tenuti a comunicarlo preventivamente alla *Società* fornendo la documentazione e le informazioni necessarie a verificare in concreto, nei termini previsti dalla contrattazione collettiva, la sussistenza delle condizioni di cui al comma che segue.
2. Fermo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ove presente, e dal "Codice Interno di Comportamento di Gruppo" lo svolgimento da parte dei *Dipendenti* di attività di cui al comma precedente è consentita alle condizioni previste dalla normativa di legge in materia di cumulo di impieghi, ovvero purché essa:
- sia svolta esclusivamente al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata con la *Società*;
 - non si ponga, neppure indirettamente o potenzialmente, in concorrenza o in conflitto di interessi con la *Società* e/o il *Gruppo*;
 - non comporti un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
 - sia compatibile con la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico.
3. In relazione a quanto previsto dai commi che precedono i *Dipendenti* sono sempre tenuti, prima di svolgere attività o di assumere incarichi extra lavorativi, a chiedere preventiva autorizzazione alla *Società* per il tramite della Direzione Risorse, Change Management and Business Support dell'outsourcer Eurizon Capital SGR.
4. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano per le cariche pubbliche elettive.

ARTICOLO 12 - CONSIGLI E SOLLECITAZIONI VIETATE

1. I *Soggetti Rilevanti* non possono tenere i comportamenti di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Codice né possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su *Strumenti Finanziari* che se eseguite a titolo personale dal *Soggetto Rilevante*, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei divieti indicati agli articoli 3 e 11 o sono suscettibili di porsi in conflitto con gli obblighi che incombono sulle

² L'iscrizione e le eventuali variazioni all'iscrizione sono comunicate ai soggetti interessati tramite apposita procedura.

società ai sensi della disciplina primaria e secondaria in materia di intermediari.

2. I *Soggetti Rilevanti* non possono comunicare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che, in conseguenza di detta comunicazione, l'altra persona compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:
 - (i) realizzare operazioni su *Strumenti Finanziari* che, se eseguite a titolo personale dal *Soggetto Rilevante*, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei divieti precedentemente espressi di cui agli articoli 3, comma 2 e comma 3, e 11, comma 1 del presente Codice;
 - (ii) consigliare o sollecitare un'altra persona a realizzare le operazioni richiamate al punto (i) del presente comma 2.

ARTICOLO 13 - OPERAZIONI PERSONALI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

1. I componenti del *Consiglio di Amministrazione* ed i Sindaci effettivi, i dirigenti e i *Dipendenti e Collaboratori* di cui all'articolo 10, comma 1 possono sottoscrivere contratti di gestione di portafogli con società del Gruppo Intesa Sanpaolo solo previa autorizzazione del *Consiglio di Amministrazione*, deliberata all'unanimità e con il parere favorevole di tutti i Sindaci effettivi.
2. Sono esclusi dall'autorizzazione di cui al presente comma i contratti di gestione di portafogli sottoscritti con la controllante Eurizon Capital SGR dai soggetti indicati nel primo comma, ad esclusione dei componenti del *Consiglio di Amministrazione* e dei Sindaci effettivi, rientranti in linee di gestione standard e stipulati a condizioni economiche non più favorevoli rispetto a quelle riconosciute al personale del Gruppo Intesa Sanpaolo.

ARTICOLO 14 - OPERAZIONI PERSONALI CONSENTITE DA NOTIFICARE

1. L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i *Dipendenti e Collaboratori* devono:
 - a) dichiarare alla *Funzione Compliance & AML* gli estremi delle posizioni titoli³ sulle quali esercitano l'attività di investimento personale, compresi i contratti di gestione individuale. Sono inclusi nell'elenco i rapporti intestati o cointestati al dipendente, quelli intestati a terzi, ma riferibili al dipendente in quanto le relative operazioni sono poste in essere nel suo interesse e quelli sui quali lo stesso è delegato. Nel caso in cui i terzi cointestatori o i deleganti non autorizzassero tale segnalazione, il dipendente sarà tenuto a recedere dal rapporto in questione, dandone comunicazione alla *Società*;
 - b) comunicare, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, ogni compravendita di *Strumenti Finanziari* a valere su tali posizioni alla *Funzione Compliance & AML*;
 - c) presentare una specifica dichiarazione sostitutiva, nel caso in cui nel trimestre precedente non abbiano effettuato operazioni ovvero queste ultime rientrino nelle casistiche previste dall'articolo 17 del presente Codice;
 - d) trasmettere, su richiesta della *Funzione Compliance & AML*, una copia del rendiconto periodico e/o della documentazione contabile relativi alle operazioni effettuate sulle posizioni titoli sopra citate. In alternativa, per i depositi amministrati accessi presso Intesa Sanpaolo, il *Dipendente/Collaboratore* può rilasciare, all'atto della dichiarazione di cui al precedente punto a), apposita autorizzazione, sua e di terzi, a richiedere direttamente alla Banca tali dati in formato elettronico e/o ad effettuare controlli attraverso la *Funzione Compliance & AML* della *Società* o della Capogruppo.
2. Gli Amministratori e i Sindaci devono notificare per le operazioni a valere sia sulle posizioni titoli accese presso Intesa Sanpaolo o società del Gruppo sia sulle posizioni titoli accese presso altri intermediari:
 - le operazioni da chiunque disposte su rapporti di deposito intestati o cointestati al Consigliere/Sindaco;
 - le operazioni disposte dal Consigliere/Sindaco a valere su rapporti di deposito intestati a terzi, per i quali il Consigliere/Sindaco abbia una delega ad operare⁴;
 - le operazioni disposte per conto del Consigliere/Sindaco su rapporti di deposito a chiunque intestati.

³ Nel presente documento per posizioni titoli si intendono sia il Deposito Amministrato sia le altre posizioni contabili, diversamente denominate, utilizzate per contabilizzare *Strumenti Finanziari*.

⁴ Il Consigliere/Sindaco non è comunque tenuto a notificare le operazioni che, in forza della delega, abbia disposto per conto di società soggette a vigilanza ovvero di persone giuridiche costituite nella forma di società di capitali e dotate di modelli interni di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. In quest'ultimo caso il Consigliere/Sindaco deve acquisire l'attestazione dell'Organismo di Vigilanza della persona giuridica in ordine all'effettiva adozione di modelli interni di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, contenenti disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati sugli abusi di mercato.

Le operazioni riferite agli Amministratori e Sindaci devono essere notificate alla *Funzione Compliance & AML* tempestivamente ed in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dalla fine del mese in cui sono state eseguite. Non sono soggette agli obblighi di notifica le operazioni relative a *Strumenti Finanziari* di uno stesso *Emittente* il cui controvalore complessivo (somma, in valore assoluto, del controvalore delle operazioni di acquisto, vendita e sottoscrizione) sia inferiore a 20.000 euro nell'arco di un anno solare. Nel caso in cui il limite venga superato nel corso dell'anno solare con operazioni successive, andranno segnalate anche le operazioni disposte precedentemente che non avevano inizialmente comportato l'obbligo di segnalazione. Resta ferma la facoltà del Consigliere/Sindaco di segnalare sempre tutte le operazioni senza tener conto del limite di 20.000 euro per *Emittente*.

3. Le informazioni e i dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperti dal segreto professionale nonché acquisiti e utilizzati nel rispetto del *Regolamento GDPR*.

ARTICOLO 15 - OPERAZIONI PERSONALI SOGGETTE A RESTRIZIONI SPECIFICHE

1. Fermi restando i divieti di cui agli articoli precedenti, i soggetti sottoposti a restrizioni specifiche di cui all'articolo 10, comma 1 (l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i *Dipendenti* e *Collaboratori* che partecipano alle *Funzioni di gestione* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera I)) non possono compiere *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* diverse dalle seguenti:

- a) effettuate nell'ambito di un servizio di gestione discrezionale di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore di portafogli e il *Soggetto Rilevante* o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita a condizione che la facoltà di impartire direttamente ordini a valere sul portafoglio in gestione sia espressamente rinunciata per iscritto da parte del *Soggetto Rilevante*;
- b) aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o di un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività (con obbligo di notifica secondo le modalità previste dall'articolo 14);
- c) aventi ad oggetto quote o azioni di OICR istituiti e/o gestiti dalla *Società* o da altre società appartenenti al *Gruppo* (secondo le modalità previste dal successivo articolo 16);
- d) aventi ad oggetto:
 - obbligazioni emesse da Stati membri dell'Unione Europea o Paesi del G10;
 - obbligazioni emesse da Enti sovranazionali;
 - Pronti contro Termine negoziati con banche e Prestito Titoli;
 - ETC non a leva nonché Investment Certificates e ETN, non a leva e collegati ad indici⁵ o a *Strumenti Finanziari* di cinque o più *Emittenti* (con obbligo di notifica secondo le modalità previste dall'Articolo 14);
 - ETF non a leva e collegati a indici o a *Strumenti Finanziari* di 5 o più *Emittenti*, (con obbligo di notifica secondo le modalità previste dall'Articolo 14);

Per gli *Strumenti Finanziari* caratterizzati dalla presenza di un sottostante - quali Investment Certificates, ETF, ETN e strumenti assimilabili - i divieti all'operatività personale vengono valutati in relazione a ciascuno degli Emittenti degli *Strumenti Finanziari* che compongono il sottostante stesso.

- e) relative:
 - (i) all'assegnazione di *Strumenti Finanziari* rivenienti da piani di incentivazione o da accordi di remunerazione disposti da Intesa Sanpaolo e dalla *Società* in aderenza alla disciplina prevista nei relativi regolamenti;
 - (ii) nell'acquisizione di *Strumenti Finanziari* in via successoria;
 - (iii) nella donazione di *Strumenti Finanziari* o nella ricezione a titolo gratuito;
- f) aventi ad oggetto l'esercizio o la vendita - effettuata sia su disposizione del *Soggetto Rilevante* sia dal depositario di iniziativa - di diritti incorporati negli *Strumenti Finanziari*, quali aumenti di capitale e esercizio di warrant, nonché la conversione su facoltà dell'*Emittente*, o a fronte di specifica offerta pubblica di obbligazioni in azioni (e viceversa); La presente esenzione non si estende all'eventuale acquisto di diritti inopinati ed al conseguente esercizio;

⁵ Sono inclusi gli Investment Certificates e gli ETN che hanno un sottostante rappresentato da quote di fondi, titoli obbligazionari governativi di Stati membri dell'Unione Europea o Paesi del G10 e obbligazioni emesse da Enti sopranazionali, tassi di cambio e tassi di interesse.

- g) aventi ad oggetto l'adesione a offerte pubbliche di acquisto ovvero a offerte pubbliche di acquisto e scambio se di carattere totalitario oppure di carattere residuale e finalizzate al "delisting" degli *Strumenti Finanziari* oggetto di acquisto da parte dell'offerente;
 - h) aventi ad oggetto i *Prodotti di investimento assicurativi*.
2. Qualora un *Dipendente/Collaboratore* venga trasferito da una delle unità organizzative che svolgono *Funzioni di gestione* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) ad altra struttura della *Società*, ovvero cessi di trovarsi nel ruolo/condizione ivi specificamente individuati, le restrizioni all'operatività personale di cui al precedente comma rimangono in vigore per 30 (trenta) giorni dalla data del trasferimento oppure della perdita del ruolo/condizione descritti.
3. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 in aggiunta all'obbligo di notificazione delle operazioni effettuate sono tenuti a notificare i dati identificativi e ogni successiva modifica o integrazione delle cc.dd. *Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante* (cfr. articolo 1, comma, 1 lettera v) del presente Codice). Tali dati sono necessari al fine di provvedere, secondo quanto richiesto dalla normativa, alla registrazione ed al monitoraggio delle *Operazioni Personali* effettuate dalle *Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante* presso la *Società*.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui si è verificato l'evento che fa sorgere il "collegamento" con i suddetti *Soggetti Rilevanti*.

Al fine di effettuare le notificazioni concernenti soggetti diversi dal *Soggetto Rilevante*, questi è tenuto ad informare preventivamente gli eventuali soggetti terzi co-intestatari di rapporti di deposito titoli con il *Soggetto Rilevante* nonché le eventuali *Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante* della esigenza di comunicazione alla *Società* dei loro dati personali e delle operazioni effettuate a valere sui rapporti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) nonché delle finalità per le quali tale comunicazione è effettuata. In particolare, il *Soggetto Rilevante* deve informare ogni soggetto terzo come sopra individuato:

- del fatto che la *Società* procederà alla registrazione e al monitoraggio delle *Operazioni personali* effettuate sui rapporti di deposito ad essi co-intestati, nei limiti e con le modalità sopra indicati all'articolo 14, comma 1, e delle conseguenze che da tale monitoraggio possono derivarne (si veda l'articolo 20 "Sanzioni e modalità di applicazione");
- del fatto che il *Soggetto Rilevante* è tenuto, in base al presente Codice, a comunicare alla società di appartenenza o a cui partecipa le operazioni effettuate anche a valere su rapporti di deposito nei limiti e con le modalità sopra indicati all'articolo 14, comma 1, lettera a);
- del termine di conservazione quinquennale delle registrazioni e delle notificazioni indicate nel presente Codice;
- del possibile controllo dei Registri delle società del *Gruppo* da parte della Capogruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento.

Tale adempimento è assolto attraverso una apposita informativa ai soggetti sopra individuati, a cura del *Soggetto Rilevante*.

4. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 possono effettuare operazioni di disinvestimento di *Strumenti Finanziari* acquistati prima dell'entrata in vigore delle restrizioni ovvero prima dell'insorgere di una delle ipotesi che determinano restrizioni all'operatività personale con obbligo di notifica secondo le modalità previste dall'articolo 14 del presente Codice.

ARTICOLO 16 - OPERAZIONI PERSONALI AVENTI AD OGGETTO OICR DELLA SOCIETÀ O DI SOCIETÀ DEL GRUPPO

1. Con riferimento agli OICR istituiti e/o gestiti dalla *Società* o da società del *Gruppo* sono soggette ad obbligo di segnalazione le operazioni aventi ad oggetto:
- a) quote o azioni di OICR istituiti dalla *Società* per le quali sia stato emesso il certificato fisico, oppure qualora l'operazione avvenga per interposta persona;
 - b) quote o azioni di OICR non istituiti ma gestiti dalla *Società*;
 - c) quote o azioni di OICR istituiti e/o gestiti da altre società del *Gruppo*.
2. Per le altre operazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR istituiti dalla *Società*, i dati sono acquisiti direttamente dalla *Funzione Compliance & AML* dai sistemi informativi della *Società*.

ARTICOLO 17 - ESENZIONI: OPERAZIONI PERSONALI CONSENTITE SENZA NOTIFICA

1. I *Soggetti Rilevanti* possono compiere, in deroga agli articoli 13, 14 e 15, *Operazioni Personali*:

- a) effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il *Soggetto Rilevante* o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita, a condizione che la facoltà di impartire direttamente ordini a valere sul portafoglio in gestione sia espressamente rinunciata per iscritto da parte del *Soggetto Rilevante*;
- b) aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o di un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, fatti salvi gli obblighi di notifica previsti dall'articolo 15 per i soggetti di cui all'articolo 10 comma 1;
- c) aventi ad oggetto:
 - obbligazioni emesse da Stati membri dell'Unione Europea o Paesi del G10;
 - obbligazioni emesse da Enti sovranazionali;
 - Pronti contro Termine negoziati con banche e Prestito Titoli;
 - ETC non a leva nonché Investment Certificates e ETN, non a leva e collegati a indici⁶ o a *Strumenti Finanziari* di cinque o più *Emittenti*, fatti salvi gli obblighi di notifica previsti dall'articolo 15 per i soggetti sottoposti a restrizioni specifiche;
 - ETF non a leva e collegati a indici o a *Strumenti Finanziari* di 5 o più *Emittenti*, fatti salvi gli obblighi di notifica previsti dall'articolo 15 per i soggetti sottoposti a restrizioni specifiche;
- d) relative:
 - all'assegnazione di *Strumenti Finanziari* rivenienti da piani di incentivazione o da accordi di remunerazione disposti da Intesa Sanpaolo e dalla *Società* in aderenza alla disciplina prevista nei relativi regolamenti;
 - all'acquisizione di *Strumenti Finanziari* in via successoria;
 - alla donazione di *Strumenti Finanziari* o alla ricezione a titolo gratuito;
- e) aventi ad oggetto l'esercizio o la vendita - effettuata sia su disposizione del *Soggetto Rilevante* sia dal depositario di iniziativa - di diritti incorporati negli *Strumenti Finanziari*, quali aumenti di capitale e esercizio di warrant, nonché la conversione su facoltà dell'*Emittente* o a fronte di specifica offerta pubblica di obbligazioni in azioni (e viceversa). La presente esenzione non si estende all'eventuale acquisto di diritti inopinati ed al conseguente esercizio.
- f) aventi ad oggetto l'adesione a offerte pubbliche di acquisto ovvero a offerte pubbliche di acquisto e scambio se di carattere totalitario oppure di carattere residuale e finalizzate al "delisting" degli *Strumenti Finanziari* oggetto di acquisto da parte dell'offerente;
- g) le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto i *Prodotti di investimento assicurativi*.

ARTICOLO 18 - REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI PERSONALI

1. La *Funzione Compliance & AML* monitora le registrazioni delle *Operazioni Personali* soggette ad autorizzazione preventiva, consentite da notificare e quelle identificate dalla *Società*, annotando eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime. La medesima funzione provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro. Le registrazioni sono conservate per cinque anni.
2. I *Soggetti Rilevanti* devono conservare o comunque essere in grado di fornire le evidenze documentali, atte a ricostruire tutte le *Operazioni Personali* effettuate relative agli ultimi cinque anni.
3. Il registro delle *Operazioni Personali* ha forma elettronica ed è disciplinato da regole di accesso e utilizzo che ne garantiscono la disponibilità alle sole persone autorizzate e per le eventuali ispezioni da parte della *Funzione di Revisione Interna* della *Società* e della Capogruppo Intesa Sanpaolo e dell'Autorità di Vigilanza. Le informazioni e i dati acquisiti sono coperti dal segreto d'ufficio.
4. Nel caso di accordi di esternalizzazione, la *Società* assicura che il Delegato conservi una registrazione delle *Operazioni Personali* realizzate dalle persone fisiche di cui all'articolo 9, comma 2.
5. Il Delegato provvede alla registrazione di cui al comma 3 secondo le modalità concordate con la *Società* e fornisce prontamente, dietro richiesta della *Società* stessa, tali informazioni.

⁶ Nella presente esenzione sono inclusi gli Investment Certificates e gli ETN che hanno un sottostante rappresentato da quote di fondi, titoli obbligazionari governativi di Stati membri dell'Unione Europea o Paesi del G10 e obbligazioni emesse da Enti sopranazionali, tassi di cambio e tassi di interesse.

ARTICOLO 19 - DEROGHE ED AUTORIZZAZIONI

1. Deroghe alle restrizioni previste nel Codice sono previste nei casi e con le modalità di seguito disciplinate:
 - a) per i *Soggetti Rilevanti* iscritti in *Limited Information List* relative agli *Strumenti Finanziari* emessi da *Emittenti Terzi*, e per tutto il periodo in cui tali soggetti risultano registrati, possono essere autorizzate operazioni di disinvestimento degli *Strumenti Finanziari* relativi agli *Emittenti* oggetto di iscrizione o restrizione, ove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - (i) imprevisto e rilevante cambiamento della situazione finanziaria del *Soggetto Rilevante*;
 - (ii) serie e motivate esigenze familiari del *Soggetto Rilevante* collegate ad esborsi indifferibili e non agevolmente finanziabili in altro modo.

Le valutazioni riguardanti il rilascio dell'autorizzazione o meno tengono conto del ruolo effettivamente svolto dal *Soggetto Rilevante* nell'operazione o progetto che ha determinato l'iscrizione nella lista, nonché dello stato di avanzamento dell'operazione o progetto e/o del grado di pubblicità già assunto dai medesimi.

Il *Soggetto Rilevante* può eseguire l'operazione di disinvestimento entro 5 giorni lavorativi di mercato aperto dal rilascio dell'autorizzazione, salvo diversa tempistica comunicata nell'ambito dell'autorizzazione stessa;

2. La struttura competente a gestire le richieste di autorizzazione alle operazioni di disinvestimento aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari* di *Emittenti Terzi* iscritti nella *Limited Information List* della *Società* è la *Funzione Compliance & AML*. La *Funzione Compliance & AML*, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere alla Direzione Risorse, Change Management and Business Support dell'outsourcer Eurizon Capital SGR un parere in merito alla sussistenza delle circostanze riferite dal *Soggetto Rilevante*.
3. Il riscontro alla richiesta di autorizzazione deve essere fornito con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione, salvo comunicare al *Soggetto Rilevante* un nuovo termine di evasione della richiesta per motivate ragioni, mantenendo il più stretto riserbo sulle *Operazioni Personali*, fatti salvi eventuali obblighi di informativa nei confronti degli *Organi aziendali*, delle Autorità o di altri soggetti che dovessero essere necessariamente coinvolti.
4. Eventuali ulteriori deroghe al presente Codice dovranno essere autorizzate dal *Consiglio di Amministrazione*.

SEZIONE V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 - SANZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. A seguito dell'accertamento di violazioni degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Codice da parte dei *Dipendenti* (incluso il personale che opera sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato) saranno adottati nei loro confronti i provvedimenti opportuni di natura disciplinare e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari vigenti, tenuto conto della rilevanza e gravità di quanto emerso a seguito degli accertamenti effettuati.
2. I provvedimenti nei confronti dei consulenti finanziari non dipendenti e delle persone fisiche che agiscono per conto della *Società* sulla base di un accordo di esternalizzazione dovranno essere assunti nel rispetto delle clausole contrattuali previste dai relativi accordi, con particolare riferimento alla circostanza che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Codice può essere causa di risoluzione del contratto in essere e può comportare l'obbligo dell'inadempiente al risarcimento del danno.
3. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Codice da parte degli esponenti aziendali formerà oggetto, nei casi più rilevanti in termini di gravità delle circostanze accertate, di specifica informativa all'Organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e all'Organo aziendale di appartenenza, ferma comunque l'informativa di carattere periodico rivolta agli organi competenti in ordine al presidio del rischio di non conformità. L'Organo aziendale di appartenenza assumerà le iniziative ritenute più opportune nel rispetto della normativa civilistica vigente.
4. Ogni violazione che determini un danno alla *Società* e/o al *Gruppo* può comportare un obbligo di risarcimento a carico del soggetto responsabile del danno medesimo.
5. Per un ausilio alla lettura ed all'applicazione del presente Codice sono disponibili appositi documenti di sintesi degli adempimenti per l'operatività personale in *Strumenti Finanziari* dei *Soggetti Rilevanti*, pubblicati nelle forme d'uso.

ARTICOLO 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente codice, approvato dal *Consiglio di Amministrazione* del 27 settembre 2024, entra in vigore a far data dal **1° ottobre 2024**. Dalla medesima data è abrogato il Codice di comportamento approvato dal *Consiglio di Amministrazione* del 30 aprile 2024.
2. Le comunicazioni e le dichiarazioni richieste dal presente codice già effettuate in adempimento degli obblighi previsti dal Codice di comportamento precedentemente in vigore non devono essere ripetute.